

Lecce 18 giugno 2021

Spett.le
Provincia di Lecce
Settore Ambiente ed Energia
Servizio tutela e valorizzazioni ambiente
Alla c.a. del Responsabile del procedimento

E p.c.
Spett.le
Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri della Puglia

Spett.le
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

A mezzo p.e.c.

OGGETTO: Reitero atto di significazione, osservazioni e diffida dal procedere all'istruttoria dell'istanza di riesame A.I.A. ex art. 29 - octies D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., relativa all'impianto IPPC cod. 3.1 (*impianto di produzione clinker con potenzialità superiore a 500 tonnellate giorno*) sito in Galatina (LE) di Colacem S.p.A. "Istanza di riesame ex art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, prot. N. 13731 del 30/03/2021".
Convocazione della Conferenza dei Servizi ex art. 14 della L. 241/1990.

Formuliamo la presente, facendo seguito alle diffide del 14 maggio e 2 giugno u.s, cui si rinvia integralmente, per conto delle Associazioni:

- **Cittadinanza Attiva Puglia**, con sede in Cerignola (Fg) Via Fratelli Rosselli n. 4
 - **Coordinamento Civico Ambiente e Salute**, con sede in Corigliano d'Otranto (Le) Via Giuseppe Mazzini
 - **Forum Amici del Territorio**, con sede in Cutrofiano (Le) Via Giuseppe Verdi n. 16
 - **Noi Ambiente e Beni Culturali**, con sede in Galatina (Le) Via Vittorio Veneto n. 17
- per significare quanto appresso.

PREMESSO CHE

- Con atto di significazione e diffida, spedito via p.e.c. in data 14 maggio u.s., reiterato il 2 giugno u.s., la Provincia di Lecce veniva diffidata dal procedere all'esame del progetto di cui all'istanza di riesame A.I.A. ex art. 29 - octies D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., relativa all'impianto IPPC cod. 3.1 (*impianto di produzione clinker con potenzialità superiore a 500 tonnellate giorno*) sito in Galatina (LE) di Colacem S.p.A. "Istanza di riesame ex art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, prot. N. 13731 del 30/03/2021" e dall'adottare un eventuale denegato provvedimento di accoglimento.
- Nonostante le suddette diffide, la Provincia di Lecce sta procedendo all'esame dell'istanza presentata da Colacem.
- Le Associazioni sottoscritte, con la presente, pur dissociandosi formalmente dal procedimento amministrativo, relativo all'istanza di riesame A.I.A. ex art. 29 - octies D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., concernente l'impianto IPPC cod. 3.1 (*impianto di produzione clinker con potenzialità superiore a 500 tonnellate giorno*), sito in Galatina (LE) di Colacem S.p.A., rammentano alla Provincia di Lecce, quale Ente Responsabile del Procedimento, che pendono innanzi al TAR Puglia i giudizi di

annullamento R.G.n.493/18 e n. 590/18 Reg. Ric., aventi ad oggetto la stessa AIA, qui in riesame, di cui si puntualizza quanto segue.

- All'esito della conferenza di servizi del 4 giugno 2021, appare, infatti, con maggiore evidenza che tale procedimento amministrativo è stato incardinato al fine unico di eludere l'epilogo del giudizio pendente innanzi al TAR Puglia, tentando di "aggirare" le criticità emerse in sede di CTU mediante un provvedimento extragiudiziale.

- **Sotto il profilo procedimentale**, con nota prot. n. 13731 del 30/03/2021, il gestore ha proposto **istanza di riesame** con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Lecce con Atto di Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente n. 282 del 26.02.2018 e ss.mm.ii.

- Nella nota, si elencano le modifiche proposte al fine di ottimizzare ulteriormente la qualità delle prestazioni ambientali ed operative dello stabilimento – secondo la ditta proponete – realizzando i seguenti interventi:

- destinazione a deposito del coke da petrolio anche delle due porzioni del capannone attualmente adibite al deposito dei gessi (rifiuti non pericolosi recuperabili di cui alla tipologia 13.6 del suballegato 1, dell'allegato 1 al D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.), senza aumentare il quantitativo massimo di stoccaggio di tetto combustibile autorizzato, così ottimizzando la suddivisione dei materiali a seconda della destinazione di utilizzo del ciclo produttivo;
- riorganizzazione delle attività di deposito, gestione e alimentazione dei costituenti del cemento del cemento, quali calcare, gesso, pozzolana, loppa granulata d'altoforno, rifiuti non pericolosi recuperabili come materia di cui alle tipologie 7.12, 7.13, 13.6, 13.7 e 13.9 del suballegato 1 dell'allegato 1 al D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii., mediante:
- il riutilizzo di un capannone esistente per lo stoccaggio dei costituenti succitati;
- l'installazione di una nuova tramoggia di ricevimento dei sopra indicati costituenti, di un impianto di frantumazione del calcare, di un sistema di ripresa automatica dei materiali tramite grattatrice a tazza, di un impianto di essiccazione rapido per la deumidificazione (se necessario) dei suddetti costituenti e di un sistema di nastri per il conferimento dei vari costituenti alle tramogge di alimentazione dei molini del cotto;

- Secondo la DGR 648/2011: "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali.", **le modifiche proposte non hanno carattere di modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) dello stesso T.U.A., né la VIS può essere intesa come miglioria ambientale senza adeguamento impiantistico.**

- Per i motivi richiamati al punto precedente, l'istanza presentata da Colacem S.p.A. avrebbe dovuto seguire l'iter indicato dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006.

- Contrariamente a quanto atteso, il Dirigente di Settore della Provincia di Lecce il 20.04.2021 ha pubblicato, sul sito istituzionale, la Convocazione della Conferenza di Servizi ex art. 14 della L. 241/1990, per il riesame A.I.A. secondo la procedura ex art. 29 - octies D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., relativa all'impianto IPPC cod. 3.1 (impianto di produzione clinker con potenzialità superiore a 500 tonnellate giorno) sito in Galatina (LE) della società Colacem S.p.A. Istanza di riesame ex art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, prot. N. 13731 del 30/03/2021, che si è svolta e sospesa il giorno 04.06.2021.

- **Le anomalie procedurali, si possono ulteriormente riscontrare dalle disposizioni poste nell'articolo 29-octies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii**, che indicano:

"3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*

b) *quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.*

4. *Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:*

a) *a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;*

b) *le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;*

c) *a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;*

d) *sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;*

e) *una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."*

- **Pertanto, si desume che all'istanza di riesame prot. N. 13731 del 30/03/2021, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 29-octies del T.U.A., si sarebbe dovuta ravvisare la manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, con la conseguente conclusione del procedimento, come previsto dal comma 1, art. 2 della L. 241/1990.**

- **Inoltre, si solleva l'eccezione che non vi può essere una istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di parte, alla luce della sentenza del TAR Basilicata Sez. I n.438 del 7 giugno 2017:**

"Il riesame contemplato dall'art.29-octies, n. 4, lett. a) d.lgs. n. 152/2006, a differenza del rinnovo disciplinato dai numeri precedenti dell'art. 29-octies, non dipende affatto da un'iniziativa di parte, essendo contemplata l'attivazione d'ufficio dell'autorità competente, al fine di meglio adeguare le sole prescrizioni che, all'esito delle necessarie attività di verifica, non risultino più idonee a garantire la tutela dell'ambiente".

- **Ferma l'improcedibilità/irricevibilità/inammissibilità dell'istanza proposta da Colacem, quale censura assorbente; nel merito, la CTU ha evidenziato plurime criticità, già sommariamente riportate nella diffida del 2 giugno 2021.**

- **Diventa, inevitabilmente, condizione di procedibilità la preliminare Valutazione d'Impatto Sanitario (VIS), prima di qualsiasi modifica autorizzativa, sia essa sostanziale o meno, quanto la minimizzazione del rischio attraverso l'abbassamento dei limiti di emissione fino a quelli fissati dalla normativa per gli inceneritori.**

- **La Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) rappresenta uno strumento a supporto dei procedimenti amministrativi e dei processi decisionali di piani e progetti, che consente d'individuare e analizzarne gli impatti sulla salute umana. Così come previsto dalla normativa, la VIS consiste in un elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute, che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che, nel caso di specie, la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione.**

- Lungi da strumentalizzazioni e condizionamenti di sorta, appare altresì necessario che detta valutazione venga elaborata, tramite il coordinamento di un organo terzo, imparziale e istituzionalmente accreditato, di concerto con il proponente (in grado di formulare scenari emissivi in funzione delle proprie scelte strategiche di esercizio, entro il rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti), anziché essere rimessa alla mera libera iniziativa e determinazione contenutistica del proponente medesimo.

- Ciò diventa condizione inderogabile, oggi, a fronte della nota ASL Lecce datata 8 giugno 2021, che evidenzia testualmente come ***“la VIS commissionata da Colacem e redatta quale documento a corredo del riesame AIA non è allineata” con l’obiettivo primario della tutela della salute, “non essendo state coinvolte competenze multidisciplinari pubbliche e/o private. Peraltro, non risultano coinvolti gli stakeholders il cui importante contributo può essere d’ausilio nella valutazione sistematica dei dati e dei metodi analitici”***. Ancora: ***“Nella VIS proposta da Colacem non risultano integrati i dati tossicologici con i dati epidemiologici e questo rappresenta una forte criticità che rende tale VIS non esauriente. Ancora nella VIS commissionata da Colacem, tra i composti considerati, figurano le polveri misurate ai camini ma contemplate unicamente come PM10. Non si comprende come mai non siano state considerate polveri con granulometria inferiore quali PM2,5 la cui rilevanza epidemiologica è indiscussa.***

Quanto sinteticamente esposto rende la VIS prodotta da Colacem non esaustiva al fine del riesame AIA.

Questo Servizio, pertanto, si allinea con le conclusioni emerse con la CdS circa la necessità sia di redazione di VIS con le modalità peraltro richieste dalla Consulenza Tecnica conferita al TAR nel 2020 quanto di *minimizzazione del rischio attraverso l’abbassamento dei limiti di emissione fino a quelli fissati dalla normativa per gli inceneritori*”.

Al contrario, la Provincia di Lecce, **disattendendo totalmente le norme su richiamate**, sta procedendo all’istruttoria di riesame dell’AIA “Colacem”, senza una reale volontà di correggere gli errori e le mancanze riscontrate dalla CTU, nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Atto di Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente n. 282 del 26.02.2018 e ss.mm.ii..

Si osserva inoltre quanto segue:

1. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

Com’è noto, la determinazione dei valori limiti di emissione di sostanze inquinanti in generale non discende da valori assoluti e fissi, ma tiene conto di diversi fattori; infatti le prescrizioni contenute nell’AIA – che ricordiamo ha il fine primario di conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso (art. 29-sexies D.Lgs. 152/06) – si riferiscono ai seguenti criteri:

- i valori di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT), in continua evoluzione;
- una valutazione almeno annuale da parte dell’autorità competente dei risultati dei controlli;
- ***“caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente”*** (art. 29-sexies, comma 4, D.Lgs. 152/06).

In realtà, è emerso nel procedimento dinanzi al Tar Lecce, in contrasto con quanto prima riportato, che nella determinazione dei limiti di emissione Colacem, la Provincia avrebbe adottato limiti poco cautelativi e più permissivi nei confronti dell’Azienda, con ripetuti richiami al *Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)* allegato all’AIA. In tal modo, dicono i Periti del Tar, ***“viene a confondersi il ruolo prescrittivo del provvedimento autorizzativo con quello del PMC che ha usualmente la sola funzione di indicare in maniera puntuale le modalità di monitoraggio e di***

controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzative". Con il risultato di fissare limiti molto più alti di quelli che si potevano adottare considerando la specifica situazione epidemiologica del contesto territoriale, e ben al di sotto dei valori BAT. Ciò vale per HCl, HF, Metalli, Hg, Cd-Tl, polveri altri processi, SOx, Nox, IPA, PCB-DL, COT.

E' utile ricordare che tra questi composti troviamo sostanze connesse ad attività cancerogene/mutagene accertate dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), soggette a fenomeni di bioaccumulo nell'ambiente, capaci di provocare danni alla salute anche a bassissime concentrazioni, per cui è impossibile dimostrare che esista una soglia al di sotto della quale si possano escludere danni agli organismi. **Per tali motivi i limiti di emissione dovevano essere rigorosamente limitati, e non ripresi dal PMC né dai valori massimi BAT.** A tale proposito, i Periti precisano che *"il rispetto dei limiti ambientali non rappresenta di per sé, come più volte ribadito, una garanzia dell'assenza di impatti negativi sulla salute."*

Altra criticità rilevata dai Periti è non aver considerato nella definizione dei limiti emissivi contenuti nell'autorizzazione AIA di che trattasi di un trattamento termico dei rifiuti, soggetto quindi alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/06 (art. 208, comma 11) per la procedura ordinaria, e nel D.M. 5.02.1998 (art. 214, comma 4, lett. b) per la procedura semplificata, con limiti analoghi a quelli stabiliti per le emissioni degli **impianti di incenerimento. Non è stato previsto quindi nell'autorizzazione AIA il monitoraggio continuo per polveri, Carbonio Organico Totale TOC, Acido Cloridrico HCl e Acido Fluoridrico HF.**

Alla luce di quanto esposto, è emblematico che nelle osservazioni presentate dalla scrivente Associazione per il riesame 2018 si leggesse:

"Sarà opportuno e necessario pertanto che per l'eventuale autorizzazione siano fissati nuovi limiti di emissione che tengano conto delle BAT disponibili e del livello di criticità ambientale presente nel comprensorio."

2. DIFFORMITA' DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (PRGRS).

La vicenda Colacem ha confermato la persistente e ampia disapplicazione da parte della Provincia di Lecce delle norme relative alla gestione dei rifiuti speciali. Il relativo Piano, approvato da ultimo nel 2015 (BURP n. 83 del 16.06.2015) prevede:

- l'autosufficienza impiantistica nello smaltimento e nel recupero secondo ottiche di bacino;
- la vicinanza dello smaltimento al luogo di produzione e limitazione della movimentazione dei rifiuti avviati allo smaltimento.

In tale prospettiva, per quanto attiene il ruolo dei singoli enti coinvolti, vengono assegnate alle Province le competenze di *"individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti"*, quelle di monitoraggio e quelle di *"autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con conseguente esercizio dei poteri di diffida, sospensione, revoca e autotutela inerente lo svolgimento dell'attività autorizzata"*.

In particolare, l'art. 14.1 del PRGRS 2015 *"Criteri di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali"* stabilisce che **"ogni singolo impianto deve soddisfare uno specifico fabbisogno di smaltimento/recupero/riuso, con riferimento a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti da trattare."** Ciò è in linea con gli indirizzi della normativa europea, nazionale e regionale vigente, che impongono un *"governo"* nella gestione dei rifiuti che si deve basare appunto sulla programmazione degli impianti necessari per smaltire le singole e specifiche tipologie di rifiuto, nonché sulla tracciabilità dei rifiuti stessi.

Le versioni 2009 e 2015 del PGRS introducono una previsione aggiuntiva, che conferma l'importanza del corretto inquadramento amministrativo dell'impianto fin dalla fase di

presentazione della domanda di autorizzazione, prescrivendo che *“tutte le domande di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e/o di rinnovo presentate alle amministrazioni provinciali, al fine dell’ammissione alla fase istruttoria dovranno contenere i seguenti dati minimi, forniti in supporto digitale:*

- *ubicazione dell’impianto (omissis);*
- *elenco di tutti i codici CER per i quali si richiede l’autorizzazione, con l’indicazione delle rispettive quantità che si intende trattare e/o smaltire.”*

La mancata presentazione della stessa secondo la specificazione prescritta comporta *“la non validità di ogni atto connesso che si dovesse adottare”*.

In evidente contrasto con tali norme, la procedura seguita dalla Provincia appare difforme in relazione alle modalità di presentazione della domanda, alla caratterizzazione dei rifiuti da trattare con riferimento a quantità, tipologia e provenienza, alla corretta gestione di tali rifiuti, come descritto appresso.

3. IMPIEGO DI RIFIUTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO

Nello stabilimento in oggetto i rifiuti vengono impiegati sia come materie prime sia come combustibili. I Periti del Tar notano che *“come risulta dagli atti elencati nei paragrafi precedenti, non è definito nell’AIA né negli atti istruttori propedeutici alla stessa, quale sia la tipologia di materiali prodotti nella cementeria Colacem”* (sic!). Per quanto riguarda le materie prime impiegabili nel processo produttivo – aggiungono i Periti – *“la verifica di quali siano le prescrizioni previste in proposito dall’AIA, per regolamentarle, pone in evidenza che tali prescrizioni quando presenti non sono né complete né univoche, in particolare quando si fa riferimento ai rifiuti che è possibile impiegare nella cementeria in sostituzione di materie prime originarie”* (!). Ma vi è di più. Premesso che il D.M. 05.02.1998 contiene disposizioni fondamentali sia per lo svolgimento delle attività R5 (riciclaggio/recupero di altre sostanze organiche), nel **suballegato 1 dell’allegato 1**, sia per la determinazione delle quantità massime di rifiuti impiegabili nel processo produttivo, nel **suballegato 1 dell’allegato 4**, i Periti hanno rilevato, confrontando i codici CER riportati nell’AIA con quelli presenti nel D.M. 05.02.1998 e s.m.i., che per una parte dei codici CER non sono presenti nell’autorizzazione né le modalità di impiego né le quantità massime utilizzabili. *“In sintesi perciò - dicono i Periti - per i rifiuti non citati nel suballegato 1 dell’allegato 1 al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. di fatto non sono previste le modalità di impiego e per i rifiuti ammessi, riportati nel suballegato 1, all’allegato 4 del D.M. 05.02.1998, introdotto dal D.M. 186/2006, in contrasto con quanto in esso previsto non sono prescritte le quantità specifiche impiegabili.”*

In relazione alle quantità di rifiuti che è possibile impiegare nel cementificio Colacem *“si deve anche evidenziare che, come espressamente dichiarato in sede di sopralluogo, tali quantità non risultano stabilite nel provvedimento autorizzativo”*.

Al di là delle singole criticità, il procedimento amministrativo ha mostrato sostanziali difformità non solo per singole criticità, ma nell’intera gestione dei rifiuti speciali. Ciò con contrasto con le BAT per i cementifici, che prevedono a proposito dell’utilizzo dei rifiuti (punto 1.2.4) un complessivo **“Controllo della qualità dei rifiuti”** comprendente:

- l’applicazione di **sistemi di assicurazione della qualità** per garantire le caratteristiche dei rifiuti e per analizzare i rifiuti da utilizzare come materie prime e/o combustibile nel forno da cemento:

- **il controllo dei rifiuti da utilizzare come materie prime e/o combustibile** nel forno da cemento relativamente al valore quantitativo dei parametri di interesse, ad esempio cloro, metalli da considerare (tra cui cadmio, mercurio, tallio), zolfo, contenuto totale di alogeni;

- l'applicazione di sistemi di assicurazione della qualità di ciascun carico di rifiuti.

4. IMPIEGO DI SABBIE ESAUSTE NEL PROCESSO PRODUTTIVO

I Periti del Tar notano come *“le caratterizzazioni presenti nel rapporto di prova esaminato, relativo alle sabbie esauste, non risultano adeguate a classificare il rifiuto come non pericoloso, in quanto non sono sufficienti a caratterizzarlo e quindi tale da poter escludere che esso contenga sostanze pericolose e sia da classificare come rifiuto pericoloso”*. La caratterizzazione infatti sarebbe solo parziale, e relativa ai soli idrocarburi, che sono una quantità trascurabile rispetto al totale delle sostanze organiche presenti, mentre la stessa classificazione adottata dal Gestore per le sabbie sarebbe errata, con la conseguenza che l'errata classificazione ha permesso che esse *“fossero impiegate nell'impianto di recupero, dove non sarebbero state ammissibili utilizzando il codice CER che gli competeva relativo al rifiuto pericoloso”*. Il tema della mancata caratterizzazione dei rifiuti inseriti nel ciclo produttivo è ricorrente nella Perizia del CTU, ma qui si introdurrebbe un fattore di ulteriore rischio ambientale e sanitario, cioè la possibile (comunque non controllata) immissione di rifiuti pericolosi nelle materie prime; ciò appare decisamente inquietante, considerando che il cemento, prodotto da tale processo, di cui per quanto detto non si conosce la reale pericolosità, è destinato ad entrare nei materiali da costruzione e quindi suscettibile di contaminare le strutture e l'aria indoor dagli occupanti di case, fabbriche, scuole e dei nuovi edifici pubblici e privati. Il fatto che tale prodotto passi attraverso processi termici ad alta temperatura non esclude la pericolosità di tale sostanza, in quanto la mancata definizione della sua composizione e della sua corretta gestione comporta la carente conoscenza degli effetti cui essa possa dar luogo, una volta concluso il processo produttivo ed impiegata nelle costruzioni.

“E’ emerso con chiarezza che la classificazione dei rifiuti che per decenni sono stati immessi nel ciclo produttivo come “speciali non pericolosi”, così come prevede la normativa, in realtà non era suffragata da idonee e organiche analisi di enti indipendenti, atte a escluderne la nocività.

5. IMPIEGO DI PET-COKE COME COMBUSTIBILE

I Periti osservano che nella gestione dell'impianto sia stato considerato l'utilizzo del pet-coke come sostanzialmente equivalente al carbon fossile, benché il primo abbia una pericolosità molto maggiore. Si ricorda in proposito che mentre il carbon fossile è un prodotto in qualche modo “naturale”, derivante dalla decomposizione in determinate condizioni di sostanze organiche vegetali nel corso di millenni, il pet-coke è un prodotto, o meglio uno scarto finale, della lavorazione del petrolio, una sorta di “feccia petrolifera”, contenente IPA, ossidi di zolfo, metalli pesanti e altre sostanze tossiche e nocive, per cui l'uso e la gestione devono essere soggette a particolari cautele. **Al contrario, benché i contenuti di talune sostanze inquinanti siano presenti nel pet-coke in concentrazioni fino a 10 volte superiore al carbon fossile, l'autorizzazione AIA li considera equivalenti, non prevedendo alcuna limitazione all'uso del pet-coke, né alcuna prescrizione in relazione alla sua quantità e qualità.**

6. EFFETTO CUMULATIVO NELL'EMUNGIMENTO DELLE RISORSE IDRICHE

L'impianto IPPC cod. 3.1 di Colacem S.p.A. sito in Galatina (LE) per le sue attività produttive utilizza immense quantità di acqua e munte da **3 pozzi artesiani** posti nei pressi dell'impianto industriale, a circa 60 e 300 metri l'uno dall'altro, **che vanno a gravare contemporaneamente e in maniera significativa sulla falda acquifera profonda.**

Con riferimento al Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Deliberazione 20/10/2009 n. 230, i 3 pozzi (figura 1), ricadono in area classificata di “Tutela quali quantitativa”;




Figura 1

I suddetti pozzi hanno ottenuto l'autorizzazione in maniera singola, attraverso le seguenti determinazioni del Dirigente di Settore della Provincia di Lecce rinnovi:

- Determina Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 1761 del 16.10.2015 – Richiesta rinnovo prot. n. 148/19 inviata mediante PEC in data 11.11.2019;
- Determina Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 1763 del 16.10.2015 – Richiesta rinnovo prot. n. 150/19 inviata mediante PEC in data 11.11.2019;
- Determina Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 1764 del 16.10.2015 – Richiesta rinnovo prot. n. 149/19 inviata mediante PEC in data 11.11.2019.

Nella Relazione Idrogeologica, allegata alle diverse istanze, risulta che la portata massima di concessione determina una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto inferiore al 30% del valore dello stesso carico, e che la quota di attestazione dei singoli pozzi al di sotto del livello mare non risulta superiore a 20 volte il valore del carico piezometrico, espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.);

Nelle norme di Tutela del P.T.A. della Regione Puglia per le zone ricadenti nelle “Aree di tutela quali-quantitativa” si prescrive:

2. In sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile, si richiede che la stessa non determini **una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 60%** del valore dello stesso carico e che i valori del

contenuto salino (residuo fisso a 180°C) e la concentrazione dello ione cloro (espresso in mg/l di Cl-) delle acque emunte non superino rispettivamente 1 g/l o 500 mg/l.


Pertanto, si può eccepire che contrariamente al metodo utilizzato per singole autorizzazioni, considerandole esigue distanziate tra i pozzi usati per l'emungimento delle acque di falda profonda, ad uso prevalentemente industriale per l'impianto in oggetto, la valutazione dei limiti imposti dal P.T.A. dovrebbe essere condotta in una procedura di autorizzazione cumulativa.

Nello scenario di una procedura di autorizzazione cumulativa, si determinerebbe molto probabilmente il superamento dei limiti prescritti e quindi l'incompatibilità con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

- Tanto premesso, per tutti i motivi emarginati,
- in relazione all'istanza di riesame A.I.A. ex art. 29 - octies D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., relativa all'impianto IPPC cod. 3.1 (impianto di produzione clinker con potenzialità superiore a 500 tonnellate giorno) sito in Galatina (LE) di Colacem S.p.A. "Istanza di riesame ex art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, prot. N. 13731 del 30/03/2021", **si diffida la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, dall'adottare un eventuale denegato provvedimento di accoglimento, in difetto della valutazione d'impatto sanitario (VIS).**
 - **Si chiede, a fronte delle criticità rilevate, a tutela della pubblica salute, il fermo dell'impianto in oggetto, fino all'adeguamento dello stesso alle prescrizioni della CTU, ai limiti emissivi indicati dal provvedimento dell'ASL Lecce e ai risultati della valutazione d'impatto sanitario (VIS).**
 - **Si chiede inoltre, in qualità di titolari di un interesse collettivo territorialmente circostanziato e rappresentativo, di poter presenziare, come auditori, la conferenza di servizi di cui al procedimento in oggetto, dissociandoci sin da ora da ogni attività decisoria.**
 - **Si avvisa che le sottoscritte Associazioni provvederanno ad adire l'autorità giudiziaria competente, al fine di accertare quanto già rappresentato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente responsabilità dei dirigenti firmatari la nuova A.I.A..**


Con osservanza,

Avv. Valeria Passeri



Cittadinanzattiva Aps Puglia


**CITTADINANZATTIVA
PUGLIA**
Sede Legale: Via Falcone, 6 - 71042 Corigliano (FG)
C.F. 93035500714 - Email: puglia@cittadinanzattiva.it




Avv. Elisabetta Parisi



Coordinamento Civico Ambiente e Salute



Forum Amici del Territorio



Noi Ambiente e Beni Culturali

